



Comune di Milazzo

(Provincia di Messina)

1° Settore Ufficio Deliberazioni

ORIGINALE	di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE
COPIA	

N. 168 Registro deliberazioni Del 12.11.2018	OGGETTO: Espropriazione per la realizzazione di un Programma Costruttivo per la realizzazione di n. 40 alloggi Economici e Popolari in zona PEEP per l'Impresa Ragno geom. Gaetano. Causa civile Marullo Raffaella / Comune di Milazzo - Sentenza n. 267/2015 - Azioni conseguenti nei confronti della Curatela del Fallimento Ragno geom. Gaetano.
--	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 19,05 e segg. nella Sede municipale.

La Giunta municipale di Milazzo si è riunita con l'intervento dei Signori:

N.ro	Cognome	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FORMICA	GIOVANNI	Sindaco	X	
2	DI BELLA	GIOVANNI	Assessore	X	
3	TORRE	CARMELO	Assessore		
4	PRESTI	SALVATORE	Assessore	X	
5	CRISAFULLI	GIUSEPPE	Assessore	X	
6	MAISANO	DAMIANO	Assessore		
7	TRIMBOLI	PIERA	Assessore	X	

Presiede il Sindaco Avv. Giovanni Formica.

Partecipa il Segretario Generale Dott. ssa Maria Riva.

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza e constatato la presenza del numero legale, invita la Giunta municipale a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

In continuazione di seduta

VISTA la proposta di deliberazione di cui in oggetto, il cui testo è riportato nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta è munita dei pareri e dell'attestazione prescritti dagli articoli 53 e 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, che ha modificato l'Ordinamento regionale EE.LL. per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11.12.1991, n. 48, resi dai Dirigenti competenti come da relazioni in calce alla proposta medesima;

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di cui in premessa nel testo risultante dal documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente esecutivo.


CITTA' DI MILAZZO

Proposta di Deliberazione di Giunta Municipale n. 131 del 06.11.2018

Settore Affari Generali e Politiche Sociali – 2° Servizio Contenzioso – U.O. 1

OGGETTO: Espropriazione per la realizzazione di un Programma Costruttivo per la realizzazione di n. 40 alloggi Economici e Popolari in zona PEEP per l'Impresa Ragno geom. Gaetano.
Causa civile Marullo Raffaella / Comune di Milazzo – Sentenza n. 267/2015 – Azioni conseguenti nei confronti della Curatela del Fallimento Ragno geom. Gaetano.

Il Proponente



PREMESSO che a seguito di approvazione, in uno al Piano Regolatore Generale del Comune di Milazzo, con D.A. n. 958/1989 del 24.07.1989 dell'Assessore Territorio e Ambiente, delle Prescrizioni Esecutive per il PEEP del Comune di Milazzo aventi effetti e validità di Piano per l'edilizia economica e popolare e la cui approvazione valeva come dichiarazione di pubblica utilità delle opere e dei programmi in esse previste, sulla scorta di deliberazione consiliare n. 411 del 29.12.1989 di assegnazione area e approvazione dello schema di convenzione, veniva sottoscritta tra il Comune di Milazzo e l'Impresa Edile Ragno Gaetano la convenzione ex art. 35 della l. 22.10.1971, n. 86, quindi assegnata l'area per la realizzazione di un programma Costruttivo di n. 40 alloggi Economici e Popolari e delegata l'Impresa Ragno all'espletamento dell'iter espropriativo preordinato alla realizzazione degli alloggi in nome e per conto del Comune, con l'impegno assunto dal Comune di cedere in proprietà le porzioni acquisite per la costruzione degli alloggi e loro pertinenze;

CHE l'art. 2 dell'atto pubblico di convenzione del 15.5.1990 tra il Comune di Milazzo e l'impresa assegnataria prevedeva che :

“ l'Impresa è autorizzata a porre in essere, nel nome e per conto del Comune di Milazzo, tutti gli atti occorrenti per la definizione della procedura espropriativa dell'area di cui al precedente art. 1.

Ogni e qualunque onere necessario per pervenire all'acquisizione, nonché quelli connessi alla eventuale occupazione temporanea e d'urgenza sono a totale carico dell'impresa “Ragno Gaetano”;

CHE con ordinanza n. 211 del 6/12/1990, il Sindaco disponeva l'occupazione anticipata in via d'urgenza e preordinata all'espropriazione degli immobili interessati alla realizzazione del detto programma tra i quali quelli di proprietà della sig.ra Marullo Raffaella;

CHE la sig.ra Marullo impugnava al TAR di Catania gli atti della procedura e il TAR con sentenza n. 707/1996 annullava l'ordinanza sindacale n. 211/1990;

CHE, in conseguenza di tale annullamento, in altro giudizio intrapreso al Tribunale di Barcellona P.G. contro l'impresa Ragno e il Comune dai sigg.ri Gitto Tommaso e Andaloro Giuseppa, il primo conducente in affitto il fondo di proprietà della sig.ra Passalacqua Maria Francesca e la seconda affittuaria di fondo rustico di proprietà Marullo Raffaella, quest'ultima, chiamata in giudizio e quindi i di lei eredi sigg.ri Cambia Ulisse, Maria Sofia e Giuseppa, proponevano domanda di risarcimento danni per illegittima occupazione;

CHE in tale causa, disposta la separazione dei giudizi, è stata resa a favore dei sigg.ri Cambria, eredi Marullo, la sentenza n. 267/2015 che ha accolto la domanda riconvenzionale dei sigg.ri Cambria e ha condannato il Comune al pagamento di € 279.040,00 per risarcimento danni oltre interessi e rivalutazione come in sentenza definiti;

CONSIDERATO che con sentenza n. 6/2005 del 14.04.2005, il Tribunale di Barcellona P.G. dichiarava il fallimento dell'Impresa edile Ragno geom. Gaetano, per cui nel giudizio subentrava il Curatore del fallimento avv. Giovanni Celi;

RILEVATO CHE il Comune di Milazzo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 dell'8/11/2016 è stato dichiarato in dissesto economico finanziario ai sensi dell'art. 246 D.lgs 267/2000;

CHE, attesa la competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione in ordine alla rilevazione della massa passiva, il Servizio Espropriazioni ha condotto l'istruttoria per la quantificazione del valore risarcitorio, scaturente dalla predetta decisione, tenendo conto delle somme già pagate e/o depositate, quantificando complessivamente il dovuto in € 545.058,07;

CHE in tale relazione veniva altresì evidenziato che con ordinanza n. 204/1991 il TAR di Catania, nel giudizio ivi promosso dai sig.ri Cambria, definito con sentenza n. 707/1996 di cui sopra, aveva ordinato all'Impresa un deposito cauzionale in favore della ricorrente Marullo Raffaella, per la somma di £ 190.000,00 a carico dell'Impresa Ragno presso Istituto di diritto pubblico, prevedendone lo svincolo su autorizzazione del TAR o su accordo definitivo delle parti e che la Curatela del Fallimento dell'Impresa Ragno ha in corso giudizio al Tribunale di Barcellona P.G. contro i germani Cambria, per ottenere lo svincolo della cauzione sul presupposto che tale somma fosse a disposizione della massa dei creditori del Fallimento;

VISTO che a seguito di giudizio di ottemperanza proposto dai sigg.ri Cambria, il TAR di Catania con sentenza n. 1179/2018 ha dichiarato l'obbligo del Comune di dare esecuzione alla sentenza n. 267/2015, nei confronti di Cambria Maria Sofia, Cambria Giuseppa e degli eredi di Cambra Ulisse Francesco Cambria e sig.ra Cannata Carmela in proprio e n.q. di esercente la potestà sulla figlia minore Cambria Barbara, nonostante il dichiarato dissesto del Comune e i predetti sigg.ri Cambria – Cannata abbiano presentato istanza di ammissione alla massa passiva;

RITENUTO peraltro, per quanto sopra che in forza dell'art. 35 della le 22/10/1971 n. 865 e dell'art. 2 della convenzione sopra richiamata il Comune abbia titolo ad avviare ogni azione ritenuta utile e conducente nei confronti dle Fallimento dell'Impresa Ragno Gaetano, in persona del Curatore, al fine di sentire dichiarare lo stesso tenuto a rifondere il Comune da ogni e qualsiasi onere scaturente dalla sentenza n. 267/2015 del Tribunale di Barcellona P.G. di cui l'Ente fosse gravato;

RITENUTO di dover conferire mandato per la valutazione della questione e l'avvio delle azioni conseguenti;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 109 del 18.05.2017 "Linee guida per la formazione di un elenco di avvocati ai fini del conferimento degli incarichi legali" e, nello specifico, l'art. 4 delle stesse;

VISTO l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che *"il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui ai minimi tabellari del D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella seguente tabella"*, tabella riportata nello stesso articolo 6 co. 1 cui la presente delibera si richiama integralmente ;

RITENUTO di dover demandare al Dirigente del 1° Settore l'adozione dei susseguenti provvedimenti gestionali previsti dalle " linee guida";

RITENUTO altresì, sempre in applicazione dell'art. 6 delle sopra richiamate linee guida, di dover quantificare le risorse necessarie da assegnare al Dirigente **sulla base dei minimi di tariffa** di cui al D.M. 55/2014, con riferimento, avuto riguardo tanto al valore della controversia che all'importanza e particolarità delle questioni trattate, allo scaglione tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 per i giudizi davanti al Tribunale quantificati in € 7.719,00, con fase istruttoria ridotta fino al 60%, diminuiti ulteriormente del 50% come da Tabella Linee guida e definire quale compenso per l'espletamento dell'incarico professionale l'importo di € 3.859,00 oltre CPA e IVA, pari rispettivamente a € 154,38 e a € 882,94 e così complessivamente l'importo di € **4.896,30** che verrà corrisposto al legale per tutta l'attività riferita al giudizio de quo, con rinuncia da parte dello stesso a richiesta di interessi e ulteriori spese, salvo quelle esenti e documentate;

RITENUTO di dover prevedere altresì una somma determinata in via presuntiva per spese in € **500,00** salvo ulteriori che dovessero essere evidenziate dal legale per l'attività da svolgere;

CHE, pertanto, la somma complessiva occorrente per il presente incarico è pari a € **5.396,30**;

RITENUTO di dover prevedere altresì una somma determinata in via presuntiva per spese in € **500,00** salvo ulteriori che dovessero essere evidenziate dal legale per l'attività da svolgere;

CHE, pertanto, la somma complessiva occorrente per il presente incarico è pari a € **5.396,30**;

RITENUTO che la presente deliberazione è afferente a fatti e atti di gestione antecedenti al 31.12.2014 e che quindi la cognizione degli stessi rientra nella competenza della Commissione Straordinaria di Liquidazione insediatasi presso questo Comune a seguito della dichiarazione di dissesto di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 101 dell'8/11/2016;

VISTI: la l. 8.06.1990, n.142, come recepita dalla L.R. 11 dicembre 1991, n.48 e modificata dalla L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28.02.2018 di approvazione del Bilancio Stabilmente riequilibrato 2015/2017;

VISTO il D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e in particolare l'art. 163 dello stesso;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 dell'8/11/2016 con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 246 D. Lgs. 267/2000;

PROPONE

di autorizzare il Sindaco, per quanto meglio in premessa indicato, a conferire mandato per la valutazione e l'avvio delle conseguenti azioni a tutela delle ragioni e degli interessi del Comune, nei confronti della Curatela del Fallimento Ragno Gaetano, in persona del Curatore avv. Giovanni Celi, in forza dell'art. 35 L. 865/1971 e dell'art. 2 della convenzione stipulata tra il Comune di Milazzo e l'Impresa Ragno geom. Gaetano, in riferimento e in esito alla sentenza n. 267/2015 del Tribunale di Barcellona P.G., meglio in premessa richiamata;

di dare atto che il conferimento incarico si rende necessario al fine di evitare danni patrimoniali gravi e certi all'Ente;

di demandare al Dirigente del 1° Settore l'assunzione dei conseguenti provvedimenti gestionali, previsti dalle Linee Guida di cui in premessa;

di disporre con la presente l'assegnazione del Dirigente del 1° Settore delle risorse necessarie, pari a complessivi € **5.396,30** per compensi al legale nominando comprensivi di accessori di legge, di cui altresì € 500,00 in conto spese, con rinuncia da parte dello stesso legale a richiesta di interessi e ulteriori spese, salvo quelle esenti e documentate;

di imputare la spesa al cod. 1.03.02.99.002 - Spese legali - Missione/programma 01 02 Segreteria Generale cap. 520 "Spese per liti, arbitraggi e risarcimento danni" dell'esercizio finanziario 2018, dando atto che la stessa viene assunta al fine di evitare danni gravi e certi all'Ente e con ripetizione delle somme di cui sopra a carico della Commissione Straordinaria di Liquidazione;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, considerata l'urgenza del conferimento incarico per la costituzione in giudizio;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Deliberazioni per la raccolta e la pubblicazione;

di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo Straordinario di Liquidazione .

Il Funzionario Direttivo Amministrativo
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Brunella Pajno



Prenotazione n° 841 del 07-11-2018

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(art. 53, L. n. 142/90, come recepito dall'art.1 c. 1°, lett. i) L.R. n. 48/91 e modificato dall'art.12 L.R. n. 30/00)

SI ESPRIME PARERE Favorevole


Milazzo, li 06-11-2018

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE F. P.

Dott.ssa Priscilla Pajno



IL DIRIGENTE

Dott. Michele Biculo

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

(art.12 L.R.23/12/2000, n. 30)

SI ESPRIME PARERE Favorevole

Milazzo, li 07-11-18

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Silvia Morabito

Il Dirigente

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con legge regionale 15 Marzo 1963 n°16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

L'Assessore Anziano

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n°44 e successive modifiche ed integrazioni (L.R. 28 Dicembre 2004 n°17 art. 127 comma 21)

✗ è stata affissa all'albo pretorio comunale il 13/11/2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1):

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni

E DIVENUTA ESECUTIVA

il giorno _____, per decorso del termine di 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

il giorno della sua adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 1, della L.R. 03.12.1991, n.44).

Dalla Residenza Comunale, li 12/11/2018

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione esecutiva è stata oggi trasmessa al Dipartimento _____.

Milazzo, li _____

Il Responsabile dell'U.O.